

(Codice interno: 539789)

LEGGE REGIONALE 02 ottobre 2024, n. 25

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 4, dopo le parole: *"localizzazione dell'appostamento precario di caccia"* sono aggiunte le seguenti: *"a scelta del presentatore della comunicazione di cui allegato A)"*, e sono aggiunte in fine le seguenti parole: *"o con indicazione delle coordinate di georeferenziazione"*;

b) all'allegato A all'articolo 20 ter, nel paragrafo "Allegati" sono apportate le seguenti modifiche:

1. al secondo periodo, dopo le parole *"localizzazione dell'appostamento precario di caccia"* sono aggiunte le seguenti *"a scelta del presentatore della presente comunicazione"* e sono aggiunte in fine le seguenti parole: *"o con indicazione delle coordinate di georeferenziazione"*;

2. è aggiunto in fine il seguente periodo *"È facoltà del presentatore depositare documentazione, anche fotografica, contenente le evidenze idonee atte a dimostrare lo stato dei luoghi ante e post realizzazione dell'appostamento precario."*

Art. 2**Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Dopo l'articolo 20 quater della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

*"Art. 20 quinquies
Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti"*

1. *L'allestimento degli appostamenti di cui all'articolo 20, di cui all'articolo 20 bis, di cui all'articolo 20 ter e di cui all'articolo 20 quater è consentito nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato C bis alla presente legge.*

2. *Per i comportamenti difformi rispetto alle disposizioni previste nel presente articolo si applica esclusivamente la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1 lettera m).*

Allegato C bis - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti.

A) Nell'allestimento degli appostamenti di cui al presente articolo, sono consentite tutte le modifiche di sito per l'esercizio dell'attività venatoria, purché le stesse non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

B) Fra le modifiche di sito che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi di cui alla lettera A) sono comprese le seguenti:

a) lo sfalcio dell'erba sotto le piante dell'appostamento ed in prossimità delle stesse;

- b) *l'installazione di supporti in legno e/o metallici, rimovibili, sulle piante dell'appostamento, o in prossimità delle stesse, per il posizionamento delle gabbie per richiami, ivi compreso il posizionamento di sistemi di protezione dei richiami;*
- c) *la potatura delle piante dell'appostamento;*
- d) *i piccoli e limitati spostamenti di terra funzionali all'apprestamento dell'appostamento;*
- e) *l'applicazione di rami secchi sulle piante dell'appostamento."*

Art. 3

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

"9 bis. Nell'ambito delle Aziende Faunistico Venatorie di cui all'articolo 29, con riferimento alle forme di caccia ivi consentite, fatte salve le preesistenze a norma di legge e fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare e vallivo, la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta del concessionario rilascia autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella della concessione medesima, la cui validità è annualmente confermata dal concessionario, mediante il solo versamento della specifica tassa."

Art. 4

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: *"Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo"*, è aggiunta la seguente: *"e precario"*.

Art. 5

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 ottobre 2024

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 3 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 4 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 6 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 2 ottobre 2024, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 agosto 2024, dove ha acquisito il n. 294 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Andreoli, Formaggio, Bet, Cecchetto, Dolfin, Maino, Rizzotto, Sponda, Vianello, Zecchinato, Pan, Cestaro e Bozza, Centenaro, Giacomini, Possamai e Razzolini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 settembre 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, Consigliere Marco Andreoli e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, Consigliere Renzo Masolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 ottobre 2024, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l’iniziativa legislativa ha per oggetto l’istituto degli appostamenti come delineati nel quadro normativo e nella esperienza e tipicità dell’esercizio dell’attività venatoria nel territorio regionale e che si contraddistinguono, secondo le caratteristiche e specificità, ivi compreso il relativo regime normativo, che sono loro proprie.

Lo scopo del progetto di legge, intervenendo sul tema dell’apprestamento degli appostamenti sotto il profilo delle modifiche di sito a ciò funzionali, è quello di garantire certezza del diritto, sia per chi pratica l’esercizio venatorio, sia, nel contempo, per gli organi di vigilanza chiamati a presidiare il corretto uso ed assetto del territorio, evitando il determinarsi di situazioni di divergenze interpretative, foriere di possibili contestazioni, di eventuale irrogazione di sanzioni e di conseguente contenzioso.

È indubbia la competenza del legislatore regionale ad intervenire a disciplinare la materia degli appostamenti, nell’ambito e nei limiti delineati dal legislatore statale.

In particolare in materia, non può non richiamarsi quanto previsto dagli articoli 3 bis e 3 ter dell’articolo 5 della legge n. 157 del 1992, così come introdotti dall’articolo 7 della legge 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale) che hanno disposto come “l’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività.....”, con una espressa previsione di attribuzione di competenza alle regioni, così come alle province autonome, ai sensi della quale “le regioni ...definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3 bis”; ed in tal senso il legislatore regionale, oggi, si propone di intervenire declinando la propria competenza sotto il profilo della definizione, con proprie norme, della condizione per la sistemazione del sito (articolo 2 con relativo allegato C bis), anche accompagnando l’articolato con alcune misure di aggiornamento delle modalità di localizzazione del sito destinato ad appostamento e mettendo a disposizione di quanti praticano l’attività venatoria da appostamento la possibilità di integrare la documentazione richiesta con documentazione aggiuntiva che fornisca evidenza oggettiva dello stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell’appostamento.

Ne consegue, anche in esito agli emendamenti presentati, istruiti e votati in sede di Commissione, che con l’articolo 1 si aggiornano le tecniche di individuazione del sito, contemplando espressamente, per la localizzazione dell’appostamento precario - che si ricorda, necessita di comunicazione dell’allestimento al Comune territorialmente competente - in alternativa alla carta in scala 1: 25.000, ovvero alla carta tecnica regionale, la possibilità di fornire le coordinate georeferenziate. Nel medesimo articolo, al comma 2, viene prevista la possibilità di depositare documentazione fotografica atta ad attestare lo stato dei luoghi prima e dopo i lavori di realizzazione dell’appostamento.

Con l’articolo 2 viene inserito l’articolo 20 quinquies il quale, a sua volta, inserisce l’Allegato C bis esplicativo, prevedendo una elencazione di modifiche di sito, funzionali all’allestimento dell’appostamento per l’esercizio dell’attività venatoria, che, in quanto tali non comportano forme di alterazione permanente dello stato dei luoghi, ovvero modifiche funzionali e permanenti di una area che contraddicono o alterino in forme e misure non reversibili la vocazione dell’area stessa e corredando tale previsione di una specifica sanzione amministrativa per i comportamenti difforni.

L'articolo 3, inserito in sede di esame istruttorio di commissione, aggiunge il comma 9 bis all'articolo 20 della legge regionale 50/1993 ed introduce un regime autorizzativo, riguardante le aziende faunistico venatorie, delle forme di caccia previste dall'articolo 20 della legge regionale 50/1993.

L'articolo 4 contiene la norma di neutralità finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Quanto al Consiglio delle Autonomie Locali, nelle more della ricostituzione di forme di operatività del medesimo, attesa l'esigenza di assicurare, comunque, forme di continuità nell'esercizio delle attività istituzionali, in conformità al principio di buon andamento, si è ritenuto di poter prescindere dall'espressione del parere, peraltro formalmente richiesto sul provvedimento in questione.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66, in data 25 settembre 2024 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 294 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Cestari, Pan con delega Rigo, Possamai, Puppato con delega Dolfin); Zaia Presidente (Vianello con delega Bet, Cestaro con delega Gero-limetto, Giacomini con delega Centenaro); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Contrari i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Masolo); Misto (Lorenzoni).

Astenuto il rappresentante del gruppo Partito Democratico Veneto (Zottis);

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo Masolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

vorrei poter affermare che questo progetto di legge servirà semplicemente a garantire certezza del diritto e che si tratta di un intervento legislativo nato dall'esigenza di rimediare a norme oscure, a lacune normative, a difficoltà applicative. Potrebbe darsi, anche se, purtroppo, lo stato dell'arte non mi consente un ragionamento così piano e semplice, e sicuramente mi mette nelle condizioni di dubitare.

Colleghe e colleghi, è noto che questo progetto di legge è stato sollecitato dal mondo della caccia a fronte della contestazione di alcune violazioni che afferiscono alle attività riguardanti la preparazione degli appostamenti.

Il dato di contesto che ritengo vada adeguatamente valorizzato per inquadrare il tema lo possiamo trarre rispondendo a questa semplice domanda: cosa fanno i cacciatori e alcune loro associazioni per risolvere per le vie ordinarie contestazioni e sanzioni che ritengono non corrette? Resistono in giudizio? No, la risposta è che si preferisce fare la voce grossa e andare dal legislatore chiedendo una legge che di fatto inserisce ex novo delle cause di giustificazione, a sanare, non rendendole più anti-giuridiche violazioni, anche di natura penale già contestate, ma evidentemente non ancora irrogate in via definitiva. Ma non fa solo questo: il mondo venatorio chiede e ottiene un incontro con i Consiglieri di maggioranza al di fuori della commissione terza, dunque senza i consiglieri di minoranza. Tutto legittimo, ma certamente opinabile, specie se su quel progetto di legge non si dispongono le audizioni delle associazioni a tutela dell'ambiente, pure richieste in terza commissione. Non conosciamo nemmeno il parere del Consiglio delle Autonomie locali, sebbene si intervenga su questioni che attengono alle funzioni di vigilanza degli enti. Insomma, un testo blindato dalle voci che potevano provenire da realtà diverse dal mondo venatorio e portatrici di interessi altri: su questo mi si risponderà, nuovamente, che il CAL non è attualmente operativo; a questo replico con un'altra domanda: fino a quando, quanti altri provvedimenti vogliamo approvare senza il contributo del Consiglio delle Autonomie locali? Insomma, abbiamo un regolatore che si fa pienamente e consapevolmente, direi di buon grado, catturare dal regolato. I cacciatori non hanno più bisogno di minacciare la marcia su Venezia per ottenere di piegare la realtà alle esigenze della caccia: è la regione che va incontro alle loro richieste, con un testo blindato e tagliato su misura, tanto che questa volta l'On. Berlatto è semplicemente venuto a portare i suoi saluti dall'altra sponda, salutandoci insoddisfatto gli inquilini di Palazzo Ferro-Fini dalla Chiesa della Madonna della Salute. Chissà cosa avrebbe voluto di più rispetto a quanto è già stato concesso al mondo che egli rappresenta.

Vedete colleghe e colleghi, con le eccezioni ovviamente esistenti, in Veneto il mondo della caccia ha quasi sempre avuto un certo potere; qualche esempio aiuterà a comprendere a cosa mi riferisco:

- a quella parte di mondo che nel corso degli anni è stato capace di far inserire nella legge regionale n. 50 del 1993 alcuni istituti palesemente vessatori come l'articolo 35 bis, che nel 2017 introduceva la fattispecie di illecito denominata “Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria”: un tentativo espresso, chiaro, inequivoco, di reprimere le manifestazioni di dissenso anche di chi si trovava le doppiette sull'uscio di casa. Questa disposizione di legge poi è stata fortunatamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, su ricorso del Governo, ma nel frattempo abbiamo fatto vedere al mondo di cosa è in grado di fare un certo mondo venatorio e il messaggio fu lanciato: qui comandiamo noi, il territorio è nostro;
- mi riferisco a quella porzione di mondo venatorio che nel 2012 introdusse nell'ordinamento regionale il comma 3 bis all'articolo 20 bis, poi fortunatamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, e che esentava gli appostamenti per la caccia al colombaccio dall'autorizzazione paesaggistica; anche qui, il messaggio era chiaro e sempre lo stesso: il territorio è nostro, non della collettività;

- mi riferisco, poi, per quel che concerne il territorio nazionale e dunque anche veneto, a quel mondo che sostanzialmente vorrebbe sparare a tutto, senza limiti o limitazioni di spazio, tempo, ragionevolezza, esigenze di salvaguardia delle specie, dell'ambiente: a quel mondo rappresentato da legislatori nazionali – mi riferisco all'Onorevole Bruzzone della Lega - che tenta modifiche alla legge n.157 del 1992, inserendovi pratiche vietate dalla Direttiva comunitaria Uccelli quali l'allungamento della stagione venatoria oltre i limiti consentiti, mettendo così a rischio gli uccelli migratori che già da gennaio sono impegnati nel viaggio verso i luoghi di riproduzione; la creazione di Istituti regionali sulla caccia, al fine di sostituire i pareri dell'Ispra e permettere il varo di calendari venatori ancora più favorevoli ai cacciatori; poi la caccia 7 giorni su 7, con l'abolizione delle giornate di silenzio venatorie, i calendari emanati con legge per bypassare i ricorsi al Tar (e in Veneto abbiamo un recente esempio della censurabilità di queste idee e pratiche con la sentenza n. 148/2023 della Corte Costituzionale), l'esclusione dalla tutela della legge 157 degli uccelli da richiamo e infine il mantenimento della licenza di porto di fucile per chi pratica il bracconaggio in periodi vietati;
- infine, per concludere con l'elenco degli esempi mi riferisco a quel mondo che probabilmente oggi sta politicamente ostacolando l'approntamento da parte della Giunta regionale del Codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria introdotto nel 2022 dall'art.35 ter della legge regionale n. 50 del 1993: sono trascorsi due anni pieni dalla introduzione di questo istituto che dovrebbe "promuovere forme di autodisciplina nell'esercizio dell'attività, raccogliendo le regole deontologiche consolidate nella tradizione venatoria secondo i principi della sostenibilità ambientale, del rispetto della fauna selvatica e della sicurezza nell'utilizzo delle armi, così concorrendo a promuovere nella comunità regionale l'esercizio venatorio come attività compatibile con la conservazione della fauna selvatica e la produzione agricola" ma non vi è ancora traccia di tutto questo. Assessore Corazzari, su questo gradirei avere una sua risposta, anche un cenno mi va bene. O forse il Codice etico è stato già definito ma non è stata data comunicazione alla competente commissione consiliare? Io non ho traccia di tutto questo. Faccio peraltro presente che il comma 1 ter dell'articolo 39 bis della legge n. 50 del 1993 subordina l'accesso ai contributi per le azioni contro il bracconaggio al formale recepimento del codice etico da parte dell'associazione venatoria richiedente e la sua diffusione ai propri associati.

Colleghe e colleghi, concludo: ero fortemente tentato di fare resistenza passiva, ma ormai, con il ddl 1660 alle porte, anche questa forma di lotta democratica e di disobbedienza civile, di insistenza per la verità- il satyagraha, è, e sarà, oggetto di criminalizzazione; come saranno oggetto di criminalizzazione attraverso norme palesemente incostituzionali, le donne incinte, la cannabis legale, etc. A fronte di quello che sta accadendo a livello di Governo, con i tentativi di forzare le acquisizioni e i principi elementari del diritto e della democrazia, la Regione del Veneto ha l'ansia di tenersi buoni i cacciatori. Colleghe e colleghi, francamente non avrei nemmeno voluto presentare emendamenti, perché non mi convincono i presupposti, le esigenze da cui prende avvio questa legge; non mi convince anzitutto la sua stessa tenuta costituzionale. So per certo che i miei emendamenti saranno rigettati, ma volevo comunque lasciare una ulteriore testimonianza della mia contrarietà a questo progetto di legge che, ancora una volta, dimostra che ci avvicineremo a un nucleo di inscalfibile verità ove affermassimo che qui in Veneto i cittadini e il regolatore sono esse stesse prede: prede di chi pensa di vivere nel Paleolitico e si ostina a voler uccidere per esprimere o soddisfare non si sa quale esigenza di sussistenza, di bisogno vitale, in un modo che già martirizza e tortura gli animali per produrre in eccesso, per noi occidentali, cibo a buon mercato, i cacciatori sentono il bisogno di sparare. Tutto questo mentre il mondo cambia alla velocità della luce, mentre l'ambiente ci crolla addosso, anche se, per alcuni, come il Presidente Zaia – che non vediamo qui in Aula a difendere un provvedimento della sua maggioranza – la responsabilità di questi mutamenti è, cito, "di nutrie, tassi, istrici e volpi che stanno distruggendo il patrimonio idraulico del Veneto". All'elenco di Zaia mancano solo i castori, ma in Veneto non li abbiamo e poi quelli fanno le dighe, ma questo è un altro discorso che qui in Consiglio regionale non si può fare.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 20 ter della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 ter - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari per la caccia.

1. Fatti salvi gli appostamenti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 2 possono rimanere sul territorio su cui sono stati allestiti per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attività venatoria. Gli appostamenti precari di caccia possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell'inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria. Nel caso in cui le condizioni ambientali impedissero l'accesso al territorio su cui è collocato l'appostamento, il termine dei trenta giorni decorre dalla data di accessibilità del luogo in cui è allestito l'appostamento.

2. Gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 1 possono essere di due tipi e devono avere le seguenti dimensioni massime:

- a) appostamenti precari di caccia allestiti a terra:
 - 1) base metri 4 x 3;
 - 2) altezza metri 3 dal piano di calpestio;
- b) appostamenti precari per la caccia ai colombacci:
 - 1) base metri 4 x 3;
 - 2) l'altezza massima non dovrà superare il limite frondoso degli alberi.

3. Per entrambe le tipologie di appostamento precario di caccia di cui alla lettera a) e lettera b) del comma 2 non è richiesto il titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ove siano realizzati in legno o in metallo e legno, siano adeguatamente mimetizzati utilizzando materiale erbaceo o arboreo per evitare un eccessivo impatto con l'ambiente circostante, siano privi di allacciamenti o di opere di urbanizzazione.

4. L'allestimento dell'appostamento precario di caccia di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dovrà essere comunicato per iscritto al comune territorialmente competente entro e non oltre quindici giorni dall'allestimento dell'appostamento. La comunicazione di cui all'Allegato A) deve contenere:

- a) generalità del proprietario o del fruitore dell'appostamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di codice fiscale; numero di licenza di caccia e data di rilascio della stessa;
- b) autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero del conduttore;
- c) localizzazione dell'appostamento precario di caccia, *a scelta del presentatore della comunicazione di cui allegato A)*, con carta in scala 1:25.000 oppure su carta tecnica regionale così come messa a disposizione dal comune o con indicazione delle coordinate di georeferenziazione;
- d) sottoscrizione del comunicante con allegata la copia del suo documento di identità in corso di validità;
- e) una dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti di cui al comma 2, della presente legge.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell'interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediante il solo versamento della prevista taxa di concessione.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.

3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane [e del fucile,] entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Giunta regionale, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;
- b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia ove è collocato l'appostamento;
- c) residenti nella Regione;
- d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Giunta regionale rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio regionale, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, la Giunta regionale può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La Giunta regionale autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

9 bis. Nell'ambito delle Aziende Faunistico Venatorie di cui all'articolo 29, con riferimento alle forme di caccia ivi consentite, fatte salve le preesistenze a norma di legge e fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare e vallivo, la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta del concessionario rilascia autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella della concessione medesima, la cui validità è annualmente confermata dal concessionario, mediante il solo versamento della specifica tassa.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti fissi non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 4 ter dell'articolo 8 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell'interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediante il solo versamento della prevista tassa di concessione.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.

3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane [e del fucile,] entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Giunta regionale, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;
- b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia ove è collocato l'appostamento;
- c) residenti nella Regione;
- d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Giunta regionale rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio regionale, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, la Giunta regionale può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo e precario con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La Giunta regionale autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

9 bis. Nell'ambito delle Aziende Faunistico Venatorie di cui all'articolo 29, con riferimento alle forme di caccia ivi consentite, fatte salve le preesistenze a norma di legge e fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare e vallivo, la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta del concessionario rilascia autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella della concessione medesima, la cui validità è annualmente confermata dal concessionario, mediante il solo versamento della specifica tassa.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti fissi non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 4 ter dell'articolo 8 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.”

4. Struttura di riferimento

Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria